

Consultazione – Revisione metodologia marginie di utile (Delibera ART n. 139/2024)

E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Protocollo N. 0116062/2024 del 14/11/2024



Punto della Misura/ Annesso / Quesito rif.	Testo vigente (consolidato)	Citazione del testo oggetto di osservazione/ proposta Del. 139/2024	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato Del. 139/2024	Breve nota illustrativa dell'osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione Del. 139/2024
	Misura 17 - Determinazione del margine di utile ragionevole	Identico		
	1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'Autorità, annualmente pubblicato sul proprio sito web istituzionale e aggiornato periodicamente.	1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione (WACC) definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi dall'EA come soglia massima stante la possibilità per l'EA o, e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara. per la predisposizione del PEF. L'EA può prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi: a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano investimenti di elevato grado di rischio, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del materiale rotabile, con rischio in capo all'IA ai sensi della Misura 13; b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli investimenti, assunto dall'IA ai sensi della misura 13, segnatamente nelle procedure di affidamento		Si condivide la riformulazione del punto in esame, finalizzato a valorizzare, attraverso la possibile maggiorazione del valore di WACC definito annualmente dall'ART, gli investimenti caratterizzati da elevato grado di rischio, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, di cui l'IA si assume interamente il rischio in caso di affidamenti con gara (v. punto 1, lett. a). Con riguardo alla possibilità per l'EA di prevedere la riduzione del WACC definito annualmente dall'ART secondo quanto previsto al punto b), si ritiene necessario determinare un "limite minimo" oltre il quale non ridurre il valore, analogamente a quanto stabilito al precedente punto a) per il caso di maggiorazioni, per le quali è previsto un limite massimo di 200 punti base. Infine, cogliendo favorevolmente l'intendimento di codesta Autorità di sviluppare, anche nell'ambito di appositi incontri con gli stakeholder, <i>"apposite linee guida o schemi esemplificativi per definire criteri di redazione delle matrici di rischio o modelli delle stesse ai quali</i>

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.607.137.500,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047





Punto della Misura/ Annesso / Quesito rif.	Testo vigente (consolidato)	Citazione del testo oggetto di osservazione/ proposta Del. 139/2024	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato Del. 139/2024	Breve nota illustrativa dell'osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione Del. 139/2024
		<p>diverse dalla gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è fissato di concerto con l'IA. Per tutte le modalità di affidamento, l'EA motiva l'ipotesi di adottare un valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità secondo le seguenti procedure:</p> <p>a) nel caso dei servizi di TPL su strada, nell'ambito della Relazione di Affidamento¹;</p> <p>b) nel caso dei servizi ferroviari, nell'ambito del PRO² o, in caso di affidamento con gara, della Relazione che accompagna il PEFS³.</p> <p>¹ di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.</p> <p>² di cui alla Misura 2, punto 4, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>³ di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>		<p>correlare le modulazioni del tasso di remunerazione del WACC, relative a situazioni gestionali di elevato o limitato rischio in capo alle LA" (v. pag. 15 della Relazione istruttoria), si rappresenta sin d'ora la disponibilità di Trenitalia a partecipare alle iniziative che questa Autorità intenderà proporre.</p>
	<p>3. Al termine del periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il margine di utile ragionevole è aggiornato utilizzando:</p> <p>a) il valore pubblicato dall'Autorità al momento dell'aggiornamento o della revisione, per i CdS affidati direttamente o <i>in house</i>;</p> <p>b) il valore di margine di utile ragionevole inferiore tra quello pubblicato dall'Autorità e quello previsto nel contratto, per i CdS affidati mediante procedura di gara.</p>	<p>4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il tasso WACC di remunerazione di cui al punto 1 è aggiornato utilizzando sulla base del valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto dall'anno a quello di decorrenza del PEF da aggiornare.</p> <p>Nel caso in cui il tasso sia stato rideterminato ai sensi del punto 1, lettere a) e b), l'aggiornamento è effettuato applicando lo stesso differenziale in termini percentuali, rilevato nel precedente periodo regolatorio, tra il WACC pubblicato dall'Autorità e il tasso di remunerazione effettivamente applicato.</p>		<p>Con riferimento alla Misura in esame, si ritiene utile precisare quale sia il valore da applicare alle annualità intermedie tra quella in cui si sarebbe dovuto provvedere alla revisione contrattuale e quella in cui tale revisione si realizza effettivamente.</p>
		<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un EBIT margin⁷ di periodo pari non superiore ad una percentuale dell'80% 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al secondo il punto 8. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di</p>	<p>6. [...] È fatta salva l'applicazione della modalità ordinaria di calcolo dell'utile ragionevole laddove questa, anche nel caso si verifichi la già menzionata condizione, garantisca una</p>	<p>Al fine di evitare distorsioni nell'applicazione della metodologia alternativa, riconducibili al verificarsi di casi particolari, si propone di integrare la misura in esame con la precisazione già riportata nella Relazione istruttoria (v. pag.</p>



Punto della Misura/ Annesso / Quesito rif.	Testo vigente (consolidato)	Citazione del testo oggetto di osservazione/ proposta Del. 139/2024	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato Del. 139/2024	Breve nota illustrativa dell'osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione Del. 139/2024
		<p>revisione contrattuale, con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al tasso di rendimento di mercato di cui al punto 8 pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, pubblicato non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p> <p>⁸⁷ EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi e derivanti dagli schemi ART).</p>	<p>compensazione maggiore nell'arco del periodo contrattuale.</p>	<p>11).</p>